

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 1 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo* .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).  
Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

### ***Redazione***

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott.ssa Maria Teresa Capozza

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

## ***Norme e criteri redazionali***

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).



Alessia Legnani Annichini

## FIGURE E PERCORSI STORICO-GIURIDICI: I PRIMI 100 ANNI DELL'ARCHIVIO GIURIDICO\*

Posto ad apertura del primo numero dell'*Archivio giuridico* nel 1868, il *Manifesto* programmatico, firmato dal fondatore e direttore Pietro Ellero († 1933)<sup>1</sup>, nell'illustrare gli scopi che la nuova Rivista si proponeva, auspicava che essa potesse racchiudere scritture «originali ed inedite» di tutte quelle materie «che si compendiano nel nome accademico di facoltà giuridica», apportando così un contributo importante allo sviluppo dei diversi rami del «giovannissimo» diritto italiano<sup>2</sup>. Una specie di «salotto buono» – così lo definì Carlo Arturo Jemolo († 1981)<sup>3</sup> nel celebrarne i primi 100 anni – «da mostrare agli stranieri, a provare che la resurrezione nazionale non era stata soltanto politica, ma era degli spiriti, della cultura»<sup>4</sup>.

Un auspicio che fu confermato per quanto riguarda la storia del diritto<sup>5</sup>: con sole tre eccezioni<sup>6</sup> è presente, infatti, al-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Per un primo inquadramento del noto penalista v. da ultimo la voce di E. D'AMICO, *Ellero, Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (d'ora in poi *DBGI*), I, Bologna, 2013, pp. 792-794, con ricca bibliografia.

<sup>2</sup> P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 5-6. Le ragioni della nascita della Rivista, espresse dal suo fondatore nello scritto ad apertura del primo numero, sono criticamente indagate da G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, *ivi*, CCXIX (1999), pp. 15-18.

<sup>3</sup> Un puntuale ed approfondito affresco bio-bibliografico è offerto da F. MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo, Arturo Carlo*, in *DBGI*, I, cit., pp. 1121-1125.

<sup>4</sup> C.A. JEMOLO, *Presentazione*, in *Archivio giuridico*, CLXXV (1968), p. 13.

<sup>5</sup> La preminenza delle scienze storiche, specie nella prima stagione dell'*Archivio giuridico*, è sottolineata da C.A. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 7, che constata altresì come essa sia meno netta a partire dal 1898 (*ibidem*, p. 10).

<sup>6</sup> Non compare alcun contributo storico-giuridico nelle sole annate 1873, 1879 e 1880.

meno un contributo di settore su ciascun volume fino alla sospensione per la malattia di Enrico Serafini († 1914)<sup>7</sup> – che ne era allora alla direzione – e lo scoppio della Grande guerra; qualche silenzio in più si riscontra dalla ripresa della pubblicazione all'indomani del conflitto (siamo nel 1921) fino al 1968<sup>8</sup>, *dies ad quem* del mio intervento. Quanto alle annate successive, saranno approfondite in questo stesso volume dal contributo di Nicoletta Sarti, cui rinvio<sup>9</sup>.

Collaborarono alla Rivista, specie nella sua prima stagione, i più eminenti esponenti della disciplina, a partire da Francesco Schupfer († 1925)<sup>10</sup>, fondatore a sua volta nel 1886 della *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, il cui saggio *La famiglia presso i longobardi*<sup>11</sup> costituì una prestigiosa *overture* per il primo volume dell'*Archivio*. In esso, dopo alcune osservazioni generali sulla famiglia germanica, l'Autore ne approfondisce due aspetti fondamentali: il matrimonio ed il mundio, come è noto la potestà esercitata dal padre o dal marito sulla donna. Il saggio, apparso negli anni catalizzati dalla pubblicazione delle opere di Friedrich Carl von Savigny († 1861)<sup>12</sup> volte ad affermare la centralità del diritto romano, risulta, al contrario, improntato al germanesimo, corrente dottrinale cui Schupfer apparteneva, e rientra in quel filone di studi che trovò esito finale nella sua silloge in tre volumi dedicata a *Il diritto privato dei popoli germani-*

---

<sup>7</sup> Un primo profilo è stato di recente delineato da G. COSSA, *Serafini, Enrico*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1849-1850.

<sup>8</sup> Tra il 1921 ed il 1968 sono otto le annate dell'*Archivio* che non presentano neppure un saggio di Storia del diritto: 1927, 1929, 1932, 1933, 1961, 1962, 1966 e 1967.

<sup>9</sup> V. in questo stesso volume N. SARTI, *Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine dell'Archivio giuridico (1968-2018)*.

<sup>10</sup> Una prima informazione sul noto storico del diritto è offerta da E. CONTE, *Schupfer, Francesco*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1829-1831.

<sup>11</sup> F. SCHUPFER, *La famiglia presso i Longobardi*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 13-50 e 114-183.

<sup>12</sup> Per un quadro bio-bibliografico del padre della Scuola storica v. E. LANDSBERG, *Savigny, Carl von*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, 30, Leipzig, 1890, pp. 425-452; I. DENNELER, *Friedrich Karl von Savigny*, Berlin, 1985 e D. NÖRR, *Savigny, Carl von*, in *Neue Deutsche Biographie*, 22, Berlin, 2005, pp. 470-473.

ci<sup>13</sup>, dove, muovendo dalla contrapposizione con il diritto romano, si celebra la tradizione consuetudinaria delle popolazioni dell'Europa occidentale.

Tra le molte voci che contribuirono a far sì che la disciplina storico-giuridica avesse un ruolo importante sulle pagine dell'*Archivio*, quella di Antonio Pertile († 1895)<sup>14</sup>, che a partire dal 1857 ricoprì a Padova una delle due prime cattedre di Storia del diritto. Egli è presente nel 1869 con un contributo sulle fonti altomedievali<sup>15</sup>, che evidenzia quella che sarà poi la sua attitudine all'indagine documentale, cui dedicò i primi due volumi del suo noto trattato<sup>16</sup>. Possiamo inoltre ricordare, senza pretesa di esaustività, negli anni ricompresi tra la prima uscita e la sospensione dovuta alla Grande guerra, un manipolo di interventi di Nino Tamassia († 1931)<sup>17</sup>, Arrigo Solmi († 1944)<sup>18</sup>, Federico Patetta († 1945)<sup>19</sup> ed Enrico Besta († 1952)<sup>20</sup>.

Una presenza quantitativamente significativa fu quella dell'avvocato pistoiese Luigi Chiappelli († 1936)<sup>21</sup> che, laureatosi a Pisa con Filippo Serafini e libero docente in quella Università, non proseguì la carriera accademica, ma fu au-

---

<sup>13</sup> F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, I-III, Città di Castello, 1907.

<sup>14</sup> Sul primo storico del diritto italiano v. E. CORTESE, *Pertile, Antonio*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1550-1552.

<sup>15</sup> A. PERTILE, *Cenni sulle fonti giuridiche dalla caduta dell'impero romano fino alla dissoluzione di quello de' Carolingi*, in *Archivio giuridico*, II (1869), pp. 3-51.

<sup>16</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, I-VIII, Padova, 1873-1887.

<sup>17</sup> La figura e le opere dello storico del diritto sono in ultimo tratteggiate da C. VALSECCHI, *Tamassia, Nino (Giovanni)*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1928-1930.

<sup>18</sup> Per una prima informazione su Arrigo Solmi, storico del diritto e uomo politico di primo piano, v. A. MATTONE, *Solmi, Arrigo*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1889-1892.

<sup>19</sup> Un profilo ricco di informazioni ci è offerto da I. SOFFIETTI, *Patetta, Federico*, in *DBGI*, II, pp. 1522-1524.

<sup>20</sup> Su questa figura v. da ultimo la voce di A. MATTONE, *Besta, Enrico*, in *DBGI*, I, cit., pp. 240-242.

<sup>21</sup> Per un quadro bio-bibliografico v. A. MATTONE, *Chiappelli, Luigi*, in *DBGI*, I, cit., pp. 519-520.

tore di un' apprezzata prima biografia di Cino da Pistoia († 1336)<sup>22</sup>. Dei 12 saggi<sup>23</sup> che scrisse tra il 1881 ed il 1897 per la Rivista diretta dal suo maestro, risultano di particolare interesse quelli sul ruolo del giurista nella società comunale – *La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV e XVI*<sup>24</sup> e *Le idee politiche di Bartolo*<sup>25</sup> – pubblicati nel 1881 e nell'82. Nel primo, l'indagine muove da Dante, Petrarca e Boccaccio, che accusavano i *legum doctores* da un lato, di non essersi preoccupati di raccogliere in maniera sistematica i principi di diritto pubblico, e dall'altro, di non aver espresso il proprio pensiero politico. L'Autore constata come l'*iter* intrapreso da questi illustri letterati sia stato seguito da una larga schiera di dotti, in specie gli umanisti italiani e tedeschi, con i quali la critica assunse dimensioni assai vaste e nuovo vigore. Nel secondo contributo, Chiappelli ricostruisce e valorizza il pensiero politico di uno dei più importanti giuristi medievali: Bartolo da Sassoferrato, tra i primi e tra i pochi ad occuparsi di questioni politiche con ordine sistematico ed in opere dedicate. Proprio queste ultime sono oggetto di indagini e di approfondimento da parte dello studioso.

---

<sup>22</sup> L. CHIAPPELLI, *Vita ed opere giuridiche di Cino da Pistoia*, Pistoia, 1881. Per un primo inquadramento v. la recente voce di P. MAFFEI, *Cino Sinibuldi da Pistoia*, in *DBGI*, I, cit., pp. 543-546.

<sup>23</sup> Oltre a quelli ricordati nel testo, Luigi Chiappelli scrisse per l'*Archivio giuridico* anche i saggi *Firenze e la scienza del diritto nel periodo del rinascimento. Appunti di storia del diritto*, in *Archivio giuridico*, XXVIII (1882), pp. 451-486; *Note sopra alcuni rapporti fra il Liber iuris florentinus e il Brachylogus iuris civilis*, *ivi*, XXX (1883), pp. 437-446; *I manoscritti giuridici di Pistoia con testi e documenti inediti*, *ivi*, XXXIV (1885), pp. 201-275 e XXXV (1885), pp. 61-110; *Carlo Marsuppini e Giovanni Forteguerra, precursori della scuola umanistica di diritto romano*, *ivi*, XXXVIII (1887), pp. 398-410; *A proposito di una recente edizione di Statuti*, *ivi*, XL (1888), pp. 137-145; *Note per l'interpretazione delle sigle dei glossatori*, *ivi*, XLIV (1890), pp. 212-215; *Il summus Arrianus nelle dissensiones dominorum*, *ivi*, LVI (1896), pp. 274-286 ed *Osservazioni sulle quaestiones e sulla summa codicis attribuite ad Irnerio*, *ivi*, LXVIII (1897), pp. 554-576.

<sup>24</sup> L. CHIAPPELLI, *La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV e XVI*, in *Archivio giuridico*, XXVI (1881), pp. 295-322.

<sup>25</sup> L. CHIAPPELLI, *Le idee politiche di Bartolo. Saggio storico*, in *Archivio giuridico*, XXVII (1882), pp. 387-439.

Tra gli interventi di Chiappelli mi piace, infine, ricordare quello del 1890<sup>26</sup>, in cui, alla luce di recenti e proficui studi cerca di ricostruire le vicende del Digesto nel Medioevo, ponendo al centro della sua indagine la *Littera Pisana* ed individuando le scuole che ebbero il merito di conservare e di trasmettere le tradizioni scientifiche su quella parte della compilazione giustiniana.

Un ancor giovane Augusto Gaudenzi († 1916)<sup>27</sup>, destinato a divenire professore all'*Alma Mater*, pubblicò nel 1884 sull'*Archivio giuridico* la sua tesi di laurea *Sui collegi degli artigiani in Roma*<sup>28</sup>, che voleva essere il primo *step* di una storia del lavoro e delle classi lavoratrici in Italia. Storia che egli riteneva dovesse imprescindibilmente avere le proprie radici in epoca romana, quando il lavoro libero sostenne una vera e propria lotta contro la schiavitù. Un percorso di ricerca che il poliedrico Gaudenzi non abbandonò, continuandolo ed ampliandolo alcuni anni più tardi con la pubblicazione degli *Statuti delle società del popolo di Bologna*<sup>29</sup>.

È questo di Gaudenzi un chiaro esempio di come l'*Archivio giuridico* – secondo quanto proclamato nel *Manifesto*<sup>30</sup> – si proponesse di essere una sede editoriale per quei giovani studiosi che allora come ora stentavano a trovare una vetrina titolata in cui pubblicare. Una vocazione che la Rivista non ha mai perso: io stessa vi ho visto accolta in anni ancora non lontani la mia prima ricerca<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> L. CHIAPPELLI, *Nuovi studi sopra la storia delle Pandette nel Medioevo*, in *Archivio giuridico*, XLIV (1890), pp. 515-546.

<sup>27</sup> Per un approfondimento sullo storico del diritto bolognese v. E. CORTESE, *Gaudenzi, Augusto*, in *DBGI*, I, cit., pp. 959-961, con vasta letteratura.

<sup>28</sup> A. GAUDENZI, *Sui collegi degli artigiani in Roma*, in *Archivio giuridico*, XXXII (1884), pp. 259-297.

<sup>29</sup> A. GAUDENZI, *Statuti delle società del popolo di Bologna*, I-II, Roma, 1889-1896.

<sup>30</sup> P. ELLERO, *Manifesto*, cit., p. 5.

<sup>31</sup> A. LEGNANI ANNICHINI, *Gli «Opuscoli politici» di Francesco Orioli (1783-1856): un'estrema difesa del fedecommesso*, in *Archivio giuridico*, CCXX (2000), pp. 245-293.

Tra il 1930 ed il '60 furono prolifici collaboratori del periodico Carlo Guido Mor († 1990)<sup>32</sup>, Guido Astuti († 1980)<sup>33</sup> e Carlo Ghisalberti. Francesco Calasso († 1965)<sup>34</sup> vi affidò nel 1934 la famosa prolusione catanese al corso di Storia del diritto italiano su *Il concetto di "diritto comune"*<sup>35</sup>, che ora apre la selezione di saggi ricompresi nella sua *Introduzione al diritto comune*<sup>36</sup>, prolusione in cui si affaccia l'intuizione calassiana: il sistema di diritto comune, che vedeva convivere le norme vigenti nei diversi ordinamenti con il diritto romano-canonico. Un'intuizione che è stata ancora di recente criticamente ripensata da autorevoli maestri della disciplina<sup>37</sup>, ma con la quale dovremo continuare a confrontarci. Si tratta di un lavoro denso e puntuale nel quale l'Autore pone in luce il mutamento e l'evoluzione della nozione di diritto comune nelle fonti.

Appartengono ugualmente agli anni '30 un paio di contributi sul documento privato di Dina Bizzarri († 1935), allieva a Torino di Federico Patetta e prima donna a salire la cattedra di Storia del diritto nell'Università di Camerino. Nel primo<sup>38</sup>, la Bizzarri ricostruisce ed approfondisce le formule documentarie altomedievali senesi, sottolineandone gli aspetti peculiari rispetto ad altre realtà, in specie lombardo-tosca-

---

<sup>32</sup> Per un primo inquadramento v. G. ZORDAN, *Mor, Carlo Guido*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1372-1373.

<sup>33</sup> Un profilo bio-bibliografico di questo docente di Storia del diritto italiano ci è offerto da M. CARAVALE, *Astuti, Guido*, in *DBGI*, I, cit., pp. 119-121.

<sup>34</sup> Per un approfondimento del pensiero e delle opere di questo illustre storico del diritto v. la voce redatta da uno dei suoi allievi E. CORTESE, *Calasso, Francesco*, in *DBGI*, I, cit., pp. 381-384, con vasta bibliografia.

<sup>35</sup> F. CALASSO, *Il concetto di "Diritto comune"*, in *Archivio giuridico*, CXI (1934), pp. 59-97.

<sup>36</sup> F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951.

<sup>37</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, 1995, *contra* M. ASCHERI, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, L (1996), pp. 965-973.

<sup>38</sup> D. BIZZARRI, *Note sul documento privato nel territorio senese durante il Medioevo*, in *Archivio giuridico*, CXI (1934), pp. 195-214 e CXII (1934), pp. 92-106.

ne. Quanto al secondo – *Gli studi sul documento privato*<sup>39</sup> –, altro non è che la prolusione camerte al corso di Storia del diritto italiano tenuta nel 1935, nella quale l'Autrice, passando dal particolare al generale, delinea una breve storia del documento.

Solo nel 1951 un'altra donna, Ginevra Zanetti († 1991)<sup>40</sup>, allieva milanese di Enrico Besta ma docente a Sassari grazie ai rapporti che il maestro ancora conservava con quell'Ateneo in cui aveva insegnato in gioventù, pubblicò sulla Rivista un discusso saggio *Sulla patria e sulla paternità delle "Quaestiones de iuris subtilitatibus"*<sup>41</sup>, in cui avversa l'attribuzione dell'opera a Piacentino († 1181-82 ca.)<sup>42</sup>, compiuta da Kantorowicz<sup>43</sup>, in favore della paternità di Irnerio († post 1119)<sup>44</sup> o quantomeno di un giurista appartenente alla stessa epoca e cultura, recuperando una tesi riconducibile a Fitting<sup>45</sup> e già ampiamente destituita di fondamento.

Vale la pena di sottolineare come importanti interventi storici furono pubblicati anche da illustri docenti delle discipline positive, come i penalisti Enrico Ferri († 1929)<sup>46</sup> ed Arturo Rocco († 1942)<sup>47</sup>, a testimonianza di un eclettismo scien-

---

<sup>39</sup> D. BIZZARRI, *Gli studi sul documento privato*, in *Archivio giuridico*, CXIV (1935), pp. 133-156.

<sup>40</sup> Per una prima informazione su questa figura v. A. MATTONE, *Zanetti, Ginevra*, in *DBGI*, II, cit., p. 2081.

<sup>41</sup> G. ZANETTI, *Ancora sulla patria e sulla paternità delle Quaestiones de iuris subtilitatibus*, in *Archivio giuridico*, CXL (1951), pp. 72-140.

<sup>42</sup> Un quadro bio-bibliografico lo dobbiamo, ancora di recente, a E. CORTESE, *Piacentino*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1568-1571.

<sup>43</sup> H. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators of the Roman Law. Newly Discovered Writings of the Twelfth Century*, Cambridge, 1938, pp. 190-205.

<sup>44</sup> Per un primo inquadramento del fondatore degli studi giuridici v. E. CORTESE, *Irnerio*, in *DBGI*, I, pp. 1109-1113 e l'ampia letteratura ivi richiamata.

<sup>45</sup> H. FITTING, *Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius. Zur zweiten Säcularfeier der Universität zu Halle als Festschrift ihrer juristischen Facultät*, Berlin, 1894.

<sup>46</sup> Un profilo del noto penalista, esponente di spicco della cosiddetta Scuola Positiva, è da ultimo tratteggiato da F. COLAO, *Ferri, Enrico*, in *DBGI*, I, cit., pp. 849-852.

<sup>47</sup> La figura, l'opera e il metodo di questo giurista 'di regime' è ben delineata da G. DE FRANCESCO, *Arturo Rocco*, in *Enciclopedia Italiana di scienze*,

tifico proprio di una formazione universitaria che aveva allora linee di demarcazione meno nette rispetto ad oggi. Il primo, nella prolusione al corso pisano del 1890<sup>48</sup>, ripercorre il pensiero penalistico italiano tra «i due termini fulgenti di una scuola scientifica»: Cesare Beccaria († 1794)<sup>49</sup> e Francesco Carrara († 1888)<sup>50</sup>. Una vera e propria celebrazione della scuola c.d. classica<sup>51</sup> da parte di uno dei principali esponen-

---

*lettere ed arti, VIII appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma, 2012, pp. 376-380; L. GARLATI, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO, Roma, 2015, pp. 191-213 e L. GARLATI, M.N. MILETTI, *Rocco, Arturo*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1704-1708, alla cui ricca bibliografia rinvio per un approfondimento.

<sup>48</sup> E. FERRI, *Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara*, in *Archivio giuridico*, XLIV (1890), pp. 497-514.

<sup>49</sup> La vita, le idee e le opere del grande illuminista lombardo sono ben delineate da F. VENTURI, *Beccaria, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), 7, Roma, 1965, pp. 458-469; G. VASSALLI, *Cesare Beccaria nella storia del diritto penale*, in *Nuove idee e nuova arte nel '700 italiano*, Roma, 1977, pp. 454-479, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, IV, Milano, 1997, pp. 551-587; *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano, Milano-Roma-Bari, 1990; I. BIROCCHI, *Beccaria, Cesare*, in *DBGI*, I, cit., pp. 200-204 e R. PASTA, *Cesare Beccaria*, in *Enciclopedia Italiana, VIII appendice*, cit., pp. 249-252.

<sup>50</sup> La figura di Francesco Carrara, il più illustre criminalista italiano dell'Ottocento, che seppe unire all'attività forense, il magistero universitario come pure l'impegno nella vita politica all'indomani della proclamazione del Regno d'Italia, è stata oggetto di numerosi contributi. Per un primo inquadramento del personaggio e senza alcuna pretesa di esaustività v. i profili biografici delineati da A. MAZZACANE, *Carrara, Francesco*, in *DBI*, 20, Roma, 1977, pp. 664-670; M. MONTORZI, *Francesco Carrara (1805-1888)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Bologna, 2011, pp. 475-496; F. COLAO, *Carrara, Francesco*, in *DBGI*, I, cit., pp. 463-466 e G. DE FRANCESCO, *Carrara, Francesco*, in *Enciclopedia Italiana, VIII appendice*, cit., pp. 357-361; come pure i saggi raccolti nel volume *Francesco Carrara nel primo centenario della morte*, Atti del Convegno internazionale (Lucca-Pisa, 2-5 giugno 1988), Milano, 1991. Sempre fondamentali le pagine di M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Ottocento e Novecento. Il problema dei reati politici dal "Programma" di Carrara al "Trattato" di Manzini*, in *Quaderni Fiorentini*, 2 (1973), pp. 607-702, ora in *Id.*, *Storia della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, II, Milano, 2009, pp. 725-818.

<sup>51</sup> L'espressione è di L. LUCCHINI, *I Semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale. Saggio critico*, Torino, 1886, pp. XXIV-241. Su questa 'scuola' v. R. DELL'ANDRO, *Il dibattito delle scuole penalistiche*, in *Archi-*

ti dell'indirizzo dottrinale avverso. Una celebrazione che gli è funzionale ad affermare come ormai quella corrente dottrinale abbia compiuto la sua evoluzione e raggiunto la sua meta, «radicando nel campo penale, quella affermazione gelosa dei diritti individuali». All'Autore paiono, dunque, possibili progressi ulteriori nel campo della penalistica e assegna alla scuola positiva<sup>52</sup>, da lui ben rappresentata, il dovere

---

vio Penale, XIV (1958), I, pp. 173-209; A. BARATTA, *Filosofia e Diritto Penale. Note su alcuni aspetti dello sviluppo del pensiero penalistico in Italia da Beccaria ai giorni nostri*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del diritto*, s. IV, XLIX (1972), pp. 36-43; G. DE FRANCESCO, *Funzioni della pena e limiti della coercizione: caratteri ed eredità del classicismo penale*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, XXXVI (2007), pp. 611-662; M. SBIRICOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Bari, 1990, pp. 147-232, ora Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, II, Milano, 2009, pp. 508-509 e pp. 536-547; Id., *Il diritto penale liberale. La "Rivista penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in *Quaderni Fiorentini*, XVI (1987), pp. 105-183, ora in Id., *Storia del diritto*, cit., II, pp. 903-980; F. COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «memico dello Stato»*, Milano, 1986; Id., «Consorelle» tra «vincoli indissolubili», «scuole», «indirizzi» del penale, in *Una tribuna per le scienze criminali. La 'cultura' delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, a cura di L. LACCHÈ, M. STRONATI, Macerata, 2012, pp. 27-32; Id., *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia Italiana, VIII appendice*, cit., pp. 349-350; A. BERARDI, *Vincenzo Manzini. Del metodo giuridico*, Napoli, 2003, pp. 5-14 e P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, pp. 15-16. Ancora fondamentale, seppur risalente, per illustrare tale indirizzo dottrinale il contributo di F. CARRARA, *Cardini della scuola penale italiana, a chi vuole intendere novellamente dichiarati*, Lucca, 1875, ora in *Rivista Penale*, V (1876), pp. 148-163.

<sup>52</sup> Per un approfondimento di questo indirizzo dottrinale v. R. DELL'ANDRO, *Il dibattito delle scuole*, cit., pp. 173-209; A. BARATTA, *Filosofia e Diritto Penale*, cit., 26-43; M. SBIRICOLI, *La penalistica civile*, cit., pp. 547-567; Id., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, pp. 499-503, ora in Id., *Storia del diritto*, cit., II, pp. 591-670; F. COLAO, *Il delitto politico*, cit., pp. 89-131; Id., «Consorelle» tra «vincoli indissolubili», cit., pp. 32-35; Id., *Le scuole penalistiche*, cit., pp. 350-352 e A. BERARDI, *Vincenzo Manzini*, cit., pp. 5-20. Seppur datati offrono uno spaccato delle idee della 'scuola' E. FERRI, *Le ragioni storiche della Scuola positiva di diritto criminale*, in *Rivista di filosofia scientifica*, II (1882-1883), pp. 321-337; Id., *La scuola positiva di diritto criminale*, Siena, 1883 ed A. GABELLI, *Sulla "Scuola Positiva" del diritto penale in Italia*, in *Rivista Penale*, XXIII (1886), pp. 505-527.

di compierli. Il secondo, esponente dell'indirizzo tecnico-giuridico<sup>53</sup> nel campo delle scienze penali, nel 1900 traccia una breve storia del reato di abuso di foglio in bianco<sup>54</sup>, rivelando una spiccata sensibilità per i precedenti del diritto allora vigente.

Di buona qualità anche i molti contributi della giuscomercialistica italiana<sup>55</sup>, che vide i suoi più grandi interpreti da Enrico Bensa († 1931)<sup>56</sup> a Luigi Franchi († 1946)<sup>57</sup>, da Ercole Vidari († 1916)<sup>58</sup> fino a Cesare Vivante († 1944)<sup>59</sup>, impegnati a ripercorrere e a celebrare le origini di quel diritto

---

<sup>53</sup> Sulle figure e le idee dell'indirizzo 'tecnico-giuridico', v. E. CARNEVALE, *Il perfezionamento del metodo giuridico e la concezione integrale del diritto criminale*, Torino, 1917; A. BARATTA, *Filosofia e Diritto Penale*, cit., pp. 44-48; P. NUVOLONE, *Vincenzo Manzini e la scienza del diritto penale*, in *L'Indice Penale*, XVII (1983), pp. 5-17; M. SBRICCOLI, *La penalistica civile*, cit., pp. 573-583; Id., *Caratteri originali e tratti permanenti*, cit., pp. 635-642; F. COLAO, *Il delitto politico*, cit., pp. 132-142; Id., *Le scuole penalistiche*, cit., pp. 353-356; A. BERRARDI, *Vittorio Manzini*, cit., pp. 26-61 e P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 83-88. Sempre fondamentale la prolusione al corso di Diritto e Procedura Penale dell'Università di Sassari (15 gennaio 1910) tenuta da A. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale*, I (1910), pp. 497-521 e pp. 560-582, ora in Id., *Opere giuridiche*, III *Scritti giuridici vari*, Roma, 1933, pp. 263-323.

<sup>54</sup> A. ROCCO, *Per la storia e la dommatica del reato di abuso di foglio in bianco*, in *Archivio giuridico*, LXIV (1900), pp. 3-44 e 201-258.

<sup>55</sup> Accanto a quelli illustrati nel testo possiamo ricordare i saggi storico-giuridici di E. VIDARI, *Ferdinando Galiani, Giovanni Maria Lampredi e Alberto Domenico Azuni*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 210-241; Id., *Carattere storico, economico e giuridico della lettera di cambio*, ivi, III (1869), pp. 413-431 e 592-608 e C. VIVANTE, *L'assicurazione delle cose. Evoluzione storica*, ivi, XXXII (1884), pp. 80-109.

<sup>56</sup> Per un primo inquadramento della figura del docente genovese v. M. FORTUNATI, *Bensa, Enrico*, in *DBGI*, I, p. 218.

<sup>57</sup> Un breve profilo del professore di Diritto commerciale è tracciato da M. FILIPPELLI, *Franchi, Luigi*, in *DBGI*, I, cit., p. 903.

<sup>58</sup> La vita, il pensiero e le opere di questo giuscomercialista sono delineate da M. LIBERTINI, *Vidari, Ercole*, in *DBGI*, II, cit., pp. 2044-2046.

<sup>59</sup> Per un approfondimento su questa figura fondamentale della giuscomercialistica del Novecento v. M. LIBERTINI, *Vivante, Cesare*, in *DBGI*, II, pp. 2058-2062, con ampia bibliografia e A. SCIUMÈ, *Cesare Vivante*, in *Enciclopedia Italiana, VIII appendice*, cit., pp. 446-450.

mercantile, cui l'*Archivio*, aveva sempre assegnato un ruolo di primo piano nell'Italia unita<sup>60</sup>.

Tra essi mi piace segnalare il saggio sulla giurisdizione mercantile a Genova apparso nel 1881<sup>61</sup>, in cui Enrico Bensa confuta quanto affermato da Gustav Lastig († 1930)<sup>62</sup>, vale a dire che a Genova non esisteva un tribunale speciale dei mercanti. Egli dimostra, infatti, come vi operassero fin dallo schiudersi del XIII secolo i consoli del mare, cui si affiancarono più tardi l'Ufficio di Mercanzia, quale giudice per il commercio terrestre, e l'Ufficio di Gazaria, avente giurisdizione sui traffici marittimi.

Particolarmente significativo l'intervento di Luigi Franchi che, negli anni immediatamente precedenti la soppressione dei tribunali di commercio (siamo nel 1886) indaga le vicende della giustizia mercantile in Italia a partire dal Medioevo, quando essa era di spettanza dei capi delle corporazioni, dei magistrati delle fiere e dei consolati marittimi. La ricostruzione storica funge da premessa per illustrare il dibattito che all'epoca vedeva fronteggiarsi sostenitori ed oppositori di una magistratura *ad hoc* per il commercio<sup>63</sup>.

Rileva in una diversa prospettiva l'analisi sui percorsi di ricerca storico-giuridici che trovarono una vetrina nell'*Archivio*: in estrema sintesi il diritto altomedievale, il diritto

---

<sup>60</sup> P. ELLERO, *Manifesto*, cit., p. 7, «due fatti notevoli richiamano la nostra attenzione, sì come bisognevoli di nuovi dettami giuridici. La espansione portentosa della vita economica nelle moderne società, il vario e rapido e indefinito moltiplicare de' traffici, de' trapassi e de' patti, sembrano non potere più acconciarsi dentro l'angusta e rigida cerchia delle antiche formule. Da ciò il sorgere e il prevalere del diritto mercantile, ch'è parte esso stesso del diritto civile; ma parte progressiva e invasiva, e forse destinata a trasformare il tutto». Si tratta di aspetto ancora sottolineato da A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 7.

<sup>61</sup> E. BENSA, *Della giurisdizione mercantile in Genova nel medio-evo*, in *Archivio giuridico*, XXVII (1881), pp. 38-61.

<sup>62</sup> V. Gustav Lastig, in *Catalogus Professorum Halensis*, a cura di H. EBERLE, Halle, 2005.

<sup>63</sup> L. FRANCHI, *Sulla giurisdizione mercantile in Italia*, in *Archivio giuridico*, XXXVI (1886), pp. 38-61.

comune e i diritti particolari, le nuove fonti, la storia delle università.

Assai frequentate sono, specie tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo, le tematiche altomedievali<sup>64</sup>. È questa l'attitudine prevalente di una giovane disciplina che ancora non aveva tagliato i legami con la contigua ricerca romanistica e che progressivamente cedette il passo a studi di *ius commune* e di *ius proprium*; quasi inesistenti, invece, le indagini sull'Età Moderna<sup>65</sup>, che in quei decenni ed ancora per lungo tempo rimase monopolio degli storici puri. A questo primo filone sono riconducibili oltre al già ricordato saggio di Schupfer, alcuni contributi di Federico Patetta, in specie quello sull'uso e sulla conoscenza de *Il breviario alariciano in Italia*<sup>66</sup>, indagati anche in connessione con altre raccolte

---

<sup>64</sup> Oltre a quelli citati nel testo, tra i contributi dedicati all'Alto Medioevo possiamo ricordare, senza pretesa di esaustività, N. TAMASSIA, *Un capitolo nella storia longobarda di Paolo Diacono*, in *Archivio giuridico*, XLIII (1889), pp. 446-452; G. BLANDINI, *Note sul diritto penale dell'Editto longobardo*, *ivi*, LI (1893), pp. 579-589; A. SOLMI, *La condizione privata della donna e la giurisprudenza longobarda nell'Italia meridionale*, *ivi*, LXVIII (1902), pp. 279-333; C.G. MOR, *Di una perdita compilazione di diritto romano ad uso del clero, fonte degli "Excerpta Bobiensa" e della "Lex romana canonice compta"*, *ivi*, XCV (1926), pp. 20-27 e P. RASI, *Sulla paternità del c.d. Edictum Theodorici Regis*, *ivi*, CXLV (1953), pp. 105-162.

<sup>65</sup> Appartengono a questo indirizzo di ricerca i contributi di F. SCHUPFER, *Degli ordinamenti economici in Austria sotto Maria Teresa*, in *Archivio giuridico*, II (1869), pp. 52-76, 134-183, 219-287, 337-391, 449-504 e 559-622; G.L. ANDRICH, *Il matrimonio laico secondo Gabriele Paleoto, giureconsulto italiano del XVI secolo*, *ivi*, LXI (1898), pp. 142-148; B. BRUGI, *I giureconsulti italiani del secolo XVI*, *ivi*, LXX (1903), pp. 247-270; E. ORREI, *La dottrina civile di Gian Battista Vico*, *ivi*, LXXXII (1909), pp. 177-271; B. DONATI, *Codificazione e scienza giuridica in una Orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 novembre 1773*, *ivi*, CIC (1928), pp. 3-29; E. GIURCO, *Nuovi contributi sul pensiero civile del Muratori*, *ivi*, CXVII (1937), pp. 67-84 e G. BARNI, *Per la storia della giurisprudenza nei secoli XVII-XVIII. La biblioteca di Bartolomeo Arese, presidente del Senato di Milano*, *ivi*, CXXXIX (1950), pp. 181-217.

<sup>66</sup> F. PATETTA, *Il breviario alariciano in Italia*, in *Archivio giuridico*, XLVII (1891), pp. 3-45. Dello stesso Autore sono riconducibili a questa linea di ricerca anche i saggi *Glosse di diritto canonico dell'epoca carolingia*, *ivi*, L (1893), pp. 165-173 e *Sui frammenti di diritto germanico della collezione Gaudenziana e della lectio legum*, *ivi*, LIII (1894), pp. 3-40.

te normative, che l'Autore riesce a dimostrare – attraverso il raffronto tra manoscritti – che ad esso avrebbero attinto. O, ancora, l'articolo di Arrigo Solmi sulle associazioni nell'Alto Medioevo (1899)<sup>67</sup>, in cui difende la sua prima e criticata monografia<sup>68</sup>, dove negava con decisione ogni continuità tra i *collegia* artigiani romani e le corporazioni medievali<sup>69</sup>. In epoca più recente tale linea di ricerca si assottigliò ma non fu abbandonata, come attestano alcuni saggi di Nino Tamassia, l'uno sul diritto ereditario (1921)<sup>70</sup> e l'altro sulla tutela del re in età germanica (1925)<sup>71</sup>; entrambi riconducibili al periodo patavino dell'Autore.

Meno fecondo un secondo filone di studi volto ad approfondire aspetti del calassiano sistema di diritto comune. Per il versante del *ius commune*<sup>72</sup>, si segnalano due contributi giovanili di Carlo Ghisalberty, l'uno sui delitti di lesa mae-

---

<sup>67</sup> A. SOLMI, *Per la storia delle associazioni nell'Alto Medioevo. Appunti a una critica*, in *Archivio giuridico*, LXII (1899), pp. 143-153.

<sup>68</sup> Ficcante la critica mossagli da C. CALISSE, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, XVIII (1898), pp. 505-521.

<sup>69</sup> A. SOLMI, *Associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena, 1898.

<sup>70</sup> N. TAMASSIA, *La "melioratio" dei figli nell'antico diritto ereditario germanico*, in *Archivio giuridico*, LXXXV (1921), pp. 91-110.

<sup>71</sup> N. TAMASSIA, *L'alta tutela dell'antico re germanico*, in *Archivio giuridico*, XCIV (1925), pp. 3-38.

<sup>72</sup> Accanto ai saggi ricordati nel testo mi piace segnalare A. LECCI, *I reati di stampa nel diritto comune*, in *Archivio giuridico*, XLVIII (1892), pp. 3-31; G. SALVIOLI, *La benedizione nuziale fino al Concilio di Trento, specialmente in riguardo alla pratica e alla dottrina italiana dal secolo XIII al XVI*, *ivi*, LII (1894), pp. 173-197; E. BESTA, *Per la sigla del glossatore Omobono da Cremona*, *ivi*, LIV (1895), pp. 185-190; *Id.*, *A proposito di Riccardo Malombra*, *ivi*, LV (1895), pp. 554-561; L. CHIAPPELLI, *Osservazioni sulle quaestiones*, *cit.*; A. SOLMI, *Il diritto comune nella storia e nella vita del diritto italiano*, *ivi*, CXXIII (1940), pp. 3-17; A. ROTA, *Natura giuridica e forme della istituzione nella dottrina di Sinibaldo dei Fieschi (Papa Innocenzo IV)*, *ivi*, CL (1956), pp. 67-139 e G. BARNI, *Appunti sui concetti di dignitas, nobilitas, officium in Bartolo da Sassoferrato*, *ivi*, CLV (1958), pp. 130-144.

stà (1955)<sup>73</sup> e l'altro sul bando (1960)<sup>74</sup>. Una produzione che rispecchia la tendenza dell'epoca, che voleva i giovani approfondire gli istituti giuridici, ma che Ghisalberti abbandonerà con la maturità, preferendo rivolgere i suoi studi all'Età Moderna. Il primo è un saggio corposo ed esaustivo che muove dalla concezione del *crimen* in età romana per ripercorrerne l'evolversi tra Basso Medioevo e primissima Età Moderna; saggio nel quale l'Autore indaga quelli che erano gli elementi costitutivi del delitto di lesa maestà ed alcune questioni ad esso connesse. Il secondo articolo si snoda a partire dalla differenza tra la nozione romana di esilio e l'idea germanica di bando come perdita della pace per constatare il progressivo accostamento dei due concetti fino alla costruzione teorica da parte dei giuristi medievali dell'istituto giuridico del bando. Precisa e puntuale l'analisi della dottrina (glossatori, commentatori, pratici, trattatisti) compiuta da Ghisalberti, che riserva una particolare attenzione alle conseguenze della condanna.

A Erich Genzmer († 1970)<sup>75</sup>, storico e romanista dell'Università di Francoforte che per un progetto governativo di scambio tra sedi universitarie italiane e tedesche nell'a.a. '37-'38 tenne presso "La Sapienza" l'insegnamento dal titolo savignano di "Diritto romano nel Medioevo", dobbiamo la prolusione con cui inaugurò il suo corso<sup>76</sup>. In essa individua i glossatori quali fondatori della moderna giurisprudenza, cui riconosce il merito di aver raggiunto una piena padronanza dell'intera compilazione giustiniana attraverso l'uso di differenti forme letterarie a partire dalla glossa. L'intervento di Genzmer si chiude con l'auspicio che ricostruita la storia esterna di questi maestri del diritto se ne possa ripercorrere la storia interna, indagando l'evoluzione del pensiero giuri-

---

<sup>73</sup> C. GHISALBERTI, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in *Archivio giuridico*, CIL (1955), pp. 100-177.

<sup>74</sup> C. GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comune*, in *Archivio giuridico*, CLVIII (1960), pp. 3-75.

<sup>75</sup> Per una prima informazione v. H. STUBBE DA LUZ, *Genzmer, Erich*, in *Hamburgische Biografie*, 5, Göttingen, 2010, pp. 128-129.

<sup>76</sup> E. GENZMER, *I glossatori*, in *Archivio giuridico*, CXIX (1938), pp. 113-121.

dico. Un auspicio che è stato raccolto da generazioni di storici del diritto succedutesi fino ad oggi.

Sul versante degli *iura propria* si constata come la dimensione campanilistica caratterizzasse la ricerca dei singoli studiosi<sup>77</sup>, come dimostrano in via esemplificativa il contributo di Federico Ciccaglione († 1943)<sup>78</sup>, professore dell'Università di Catania, su *I libri legali di un giurista siculo nel XIV secolo* del 1899<sup>79</sup> o quello di Giannino Ferrari dalle Spade († 1943)<sup>80</sup>, docente presso l'Università di Padova, che, nel 1942, pubblicò alcuni documenti sull'arte dei fabbri nella vicina Verona<sup>81</sup>.

Numerosi i contributi volti ad illustrare ed editare fonti giuridiche<sup>82</sup>, come l'inedito consiglio di Angelo degli Ubaldi († 1407)<sup>83</sup> pubblicato dal già ricordato Luigi Chiappelli nel

---

<sup>77</sup> Tra gli altri v. N. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani*, in *Archivio giuridico*, XXXV (1885), pp. 3-39 e 251-294; E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, *ivi*, LXII (1899), pp. 281-332; U.G. MONDOLFO, *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*, *ivi*, LXXIV (1905), pp. 73-153; A. PALMIERI, *Sul riscatto dei servi della gleba nel contado bolognese*, *ivi*, LXXVII (1906), pp. 416-430; V. FRANCA, *Il contratto di soccida nel Bolognese nei secoli XIII-XIV*, *ivi*, LXXXVII (1922), pp. 68-93 e T. ASCARI, *Gli statuti di Carpi del 1353*, *ivi*, CXXXII (1945), pp. 183-205.

<sup>78</sup> Per un primo inquadramento v. E. CORTESE, *Ciccaglione, Federico*, in *DBGI*, I, cit., pp. 534-536.

<sup>79</sup> F. CICCAGLIONE, *I libri legali di un giudice siculo nel secolo XIV*, in *Archivio giuridico*, LXII (1899), pp. 555-561.

<sup>80</sup> Una prima informazione su questo storico del diritto in C. LANZA, *Ferrari dalle Spade, Giannino*, in *DBGI*, I, cit., pp. 844-845.

<sup>81</sup> G. FERRARI DALLE SPADE, *Provvidenze scaligero-veneziane per l'Arte de' Fabbri di Verona*, in *Archivio giuridico*, CXXVII (1942), pp. 125-151.

<sup>82</sup> Mi sia consentito ricordare, accanto a quelli riportati nel testo, i saggi di F. BUONAMICI, *Di un manoscritto antico di recente trovato sull'arte del notaio di Ranieri Perugino*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 191-196; L. CHIAPPELLI, *I manoscritti giuridici*, cit.; F. PATETTA, *Ordines iudiciorum Dei in due manoscritti vercellesi*, *ivi*, XLV (1890), pp. 560-563; L. ZDEKAUER, *Sui frammenti di due manoscritti delle costituzioni egidiane nell'archivio notarile di Macerata*, *ivi*, LXIII (1899), pp. 347-351 ed E. BESTA, *Nuovi appunti di storia giuridica sui documenti lucchesi*, *ivi*, LXXV (1905), pp. 353-392.

<sup>83</sup> La figura e l'opera del commentatore perugino sono approfondite da C. FROVA, *Angelo degli Ubaldi sr.*, in *DBGI*, I, cit., pp. 68-71.

1886<sup>84</sup>. Il *consilium*, concernente alcuni statuti pistoiesi, viene datato dall'Autore tra il 1394 ed il 1398 e ricondotto agli anni dell'insegnamento perugino di Angelo perché sottoscritto, oltre che da lui, da alcuni professori di quello *Studium*. Un'attenta lettura della fonte rivela nel giureconsulto, da un lato, una buona conoscenza della letteratura romanistica e canonistica, citata in abbondanza, e, dall'altro, un'interpretazione dei punti controversi dello statuto alla luce dei principi di diritto romano.

Costituì una significativa acquisizione per gli studi storico-giuridici l'edizione nel 1885 della *Glossa di Colonia alle Istituzioni*<sup>85</sup> da parte dello storico tedesco Max Conrat († 1911)<sup>86</sup>, professore ad Amsterdam, che rivela un'apertura della Rivista anche alle ricerche straniere. Il saggio attesta la vivacità della stagione preirneriana e la centralità che vi godette questa parte della compilazione giustiniana.

Un ultimo filone di indagine riguarda la storia delle università<sup>87</sup>, oggi di grande attualità ma già presente sull'*Archivio giuridico* fin dagli anni '70 del XIX secolo, quando il romanista Guido Padelletti († 1878)<sup>88</sup> pubblicò a più riprese alcuni *Documenti inediti per servire alla storia delle università italiane*<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> L. CHIAPPELLI, *Un consiglio inedito di Angelo da Perugia*, in *Archivio giuridico*, XXXVI (1886), pp. 102-115.

<sup>85</sup> M. CONRAT, *La glossa di Colonia alle Istituzioni. Pubblicazione del testo con Introduzione e note*, in *Archivio giuridico*, XXXIV (1885), pp. 105-125.

<sup>86</sup> Per un primo inquadramento v. W. HELLEBRAND, *Cohn, Max*, in *Neue Deutsche Biographie*, 3, Berlin, 1957, p. 314.

<sup>87</sup> A questa linea di ricerca sono riconducibili i saggi di G. PADELLETTI, *Studio storico sugli Statuti dell'Università di Perugia dell'anno 1457*, in *Archivio giuridico*, VIII (1871), pp. 135-154; G. PIGOZZI, *Sovra un manoscritto inedito di Statuti del collegio dei Dottori dello Studio di Parma*, *ivi*, IX (1872), pp. 200-213; B. DONATI, *Lettore legista e scolari modenese alla Università di Macerata nei primi anni del Seicento*, *ivi*, XLII (1924), pp. 189-209 ed E. NASALLI ROCCA, *Scuole vescovili e origini universitarie nella regione emiliana*, *ivi*, CXXXIV (1947), pp. 54-65.

<sup>88</sup> Sulla breve vita ma le molte e profonde opere di questo romanista v. G. NEGRI, *Padelletti, Guido*, in *DBGI*, II, cit., p. 1482.

<sup>89</sup> G. PADELLETTI, *Documenti inediti per servire alla storia delle Università italiane*, in *Archivio giuridico*, V (1870), pp. 494-504; *ivi*, VI (1870), pp. 97-111 e *ivi*, XVIII (1877), pp. 376-386.

A tale ambito di ricerca possiamo ascrivere il fondamentale saggio in cui Giuseppe Ermini († 1981)<sup>90</sup>, negli anni che lo videro insegnare a Perugia, enuncia e spiega il *Concetto di 'Studium Generale'* (1942)<sup>91</sup>, ponendolo in correlazione con quello di monarchia universale e di *ius commune*. Ripercorse le precedenti definizioni offerte dalla dottrina, Ermini non può che constatare come le stesse si limitassero ad indicare le prerogative proprie di tali istituzioni, senza chiarire l'idea di generalità. Nessun dubbio sul fatto che i numerosi *Studia* sorti per volontà dei due massimi poteri (Imperatore e Pontefice) dal XIII secolo in poi si contrapponevano agli studi particolari esistenti nelle varie città e fossero *Generalia*, ma questo appellativo fu gradualmente assunto anche da quelle scuole più antiche, come Bologna e Parigi, che, pur prive alle origini di questa denominazione, già ne avevano i caratteri esterni. Una distinzione quella tra Studi generali e Studi particolari ancora utilizzata nei lavori sulla storia delle università. È quest'ultimo tema caro ad Ermini che, passando dal generale al particolare, ci ha lasciato importanti ricerche sull'Università di Perugia<sup>92</sup> in cui fu a lungo cattedratico.

Solo un cenno all'originale saggio *La condanna inconscia di se stesso* di Adalbert Erler († 1992)<sup>93</sup>, ordinario di Storia del diritto nell'Università di Francoforte. Apparso nel 1867, esso rivela un interesse della Rivista per saperi diversi dal diritto come la letteratura, la poesia e la storia da cui l'Autore trae numerosi esempi di condanna inconscia di se stessi. Essa è esplicitata a livello giuridico da un frammento ulpiano consolidato nel Digesto, ove si legge che se alcuno emette una disposizione deve accettare che la stessa venga applica-

---

<sup>90</sup> Per un approfondimento su questa figura v. F. TREGGIARI, *Ermini, Giuseppe*, in *DBGI*, I, cit., pp. 801-803 e la letteratura ivi richiamata.

<sup>91</sup> G. ERMINI, *Concetto di "Studium Generale"*, in *Archivio giuridico*, CXXVII (1942), pp. 3-24.

<sup>92</sup> G. ERMINI, *Storia della Università di Perugia*, Bologna, 1947.

<sup>93</sup> Un primo profilo è delineato da M. STOLLEIS, *Erler, Adalbert*, in *Frankfurter personenlexicon*, 2014; v. anche la voce *Adalbert Erler*, in *Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität Mainz 1946-1973*, 2015.

ta anche contro di lui (D. 2.2.1.1)<sup>94</sup>; frammento interpretato ed approfondito dalla *scientia iuris* a partire dai glossatori<sup>95</sup>.

Per concludere alcune considerazioni.

In primo luogo, un raffronto con la di poco successiva *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*<sup>96</sup> mostra come i percorsi di ricerca approdati sulle pagine dell'*Archivio giuridico* vi trovino solo un parziale riscontro: i non molti contributi altomedievali sono quasi tutti opera del direttore Francesco Schupfer, mentre la parte più cospicua della produzione storico-giuridica, peraltro numericamente inferiore rispetto all'*Archivio*, è legata allo *ius commune* e agli *iura propria*. A differenza della Rivista fondata da Schupfer, che tanto spazio riservò alle recensioni critiche, l'*Archivio* appare prevalentemente impegnato a pubblicare gli esiti di nuove ricerche.

In secondo luogo, mi piace ricordare come la Rivista di cui oggi celebriamo l'anniversario abbia avuto un ruolo centrale per la crescita e la diffusione della disciplina storico-giuridica, accogliendo non solo contributi di indubbia rilevanza e prolusioni che ci consentono di conoscere i contenuti dei corsi che inauguravano, ma anche opere prime di molti giovani studiosi. Una prioritaria destinazione verso la quale anche le successive linee editoriali di Carlo Arturo Jemolo, di Lorenzo Spinelli († 1999)<sup>97</sup>, di Giuseppe Dalla Torre sino all'attuale di Geraldina Boni hanno continuato e continuano a mostrare sensibilità

---

<sup>94</sup> *Digestum Vetus*, l. II, tit. *quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur*, l. *Hoc edictum*, § *Qui magistratum* (D. 2.2.1.1), «*Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris statuerit, ipse quandoque adversario postulante eodem iure uti debet...*».

<sup>95</sup> A. ERLER, *La condanna inconscia di se stesso*, in *Archivio giuridico*, CLXXII (1967), pp. 22-37. Il tema è stato riscoperto assai di recente e sviluppato da G. SANTUCCI, *A proposito del c.d. Editto di ritorsione*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law*, XLVI (2018), pp. 1-10.

<sup>96</sup> *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. Indice Generale 1886-1969*, Milano, 1969.

<sup>97</sup> Per un primo inquadramento v. G. DALLA TORRE, *Spinelli, Lorenzo*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1904-1905.

Un ultimo aspetto da sottolineare è come l'*Archivio* si proponesse di essere una Rivista di varietà giuridica<sup>98</sup>, auspicando una collaborazione tra i singoli saperi che nell'Ottocento era forse più naturale di quanto lo sia oggi. Una vocazione interdisciplinare che la Rivista ha sempre perseguito ed ancora persegue, favorendo il dialogo tra i giuristi delle diverse discipline.

---

<sup>98</sup> Il carattere interdisciplinare della Rivista è stato ancora di recente sottolineato da G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura*, cit., pp. 23-24.

**ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Figure e percorsi storico-giuridici: i primi 100 anni dell'*Archivio giuridico***

Questo saggio intende illustrare le molte voci che contribuirono a far sì che la Storia del diritto giocasse – e giochi – un ruolo importante sulle pagine dell'*Archivio giuridico*.

Passando dagli Autori ai contributi, mi propongo inoltre di individuare quelli che furono i principali filoni di ricerca seguiti ed approfonditi dagli storici del diritto, così come da quei giuspositivisti cui siamo debitori di importanti saggi di taglio storico.

**Parole chiave:** *Archivio giuridico*, storia del diritto, percorsi storico-giuridici.

**ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Historical-juridical persons and themes: the first 100 years of the *Archivio giuridico***

This essay would like to show how the numerous voices that contributed towards ensuring that the History of Law has played – and still plays – an important role in the pages of the *Archivio giuridico*.

Passing from the Authors to the articles, I intend to identify the main research themes followed and studied in depth by historians of law, also those jurists to whom we are indebted for their important historical essays.

**Key words:** *Archivio giuridico*, history of law, historical-juridical persons and themes.

## INDICE DEL FASCICOLO 1 2019

*Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, CL* ..... 1

*Atti del Convegno di studi*

*150 della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018)*

*Alma Mater Studiorum, Bologna, 24 ottobre 2018*

*Giuseppe Dalla Torre, Per i 150 dell'Archivio giuridico.*

*Quale passato, quali prospettive*..... 5

*Andrea Zanotti, Il significato e il valore di una rivista  
interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e  
dell'esperienza giuridica* ..... 25

*Alessia Legnani Annichini, Figure e percorsi storico-giuridici:  
i primi 100 anni dell'Archivio giuridico* ..... 41

*Nicoletta Sarti, Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine  
dell'Archivio giuridico (1968-2018)* ..... 61

*Elena Ferioli, La separazione fra legislativo ed esecutivo  
nell'Italia prerepubblicana: spunti di riflessione dall'Archivio  
giuridico*..... 75

*Ivano Pontoriero, L'Archivio giuridico e il diritto romano:  
figure e itinerari di ricerca* ..... 107

*Leonardo Nepi, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo  
al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico  
Filippo Serafini* ..... 131

*Costantino M.-Fabris, Diritto della Chiesa e diritto dello  
Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine  
di Archivio giuridico* ..... 143

*Matteo Carnì, La nascita di una nuova disciplina.  
L'Archivio e il diritto vaticano*..... 169

*Alberto Tomer, Il Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs  
e l'Archivio giuridico: un rapporto secolare*..... 185

*Geraldina Boni, L'Archivio come 'ponte' tra scienze  
giuridiche secolari e scienza canonistica* ..... 205

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868  
*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muchieditore.it](mailto:info@muchieditore.it).

***Recensioni e segnalazioni bibliografiche:*** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.